Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Lunedì, 28 luglio 1924** — **Numero 176**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1 30* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni. Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 80* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 01-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Fogola.* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli* — Bolzano - *L. Trevisini* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - (*) — Imperia *S. Benedusi.* — Lecco - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa. *Libr. Bemporad delle Librerie Italiane riunite* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F.o* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno *P. Schiavone.* — Sassari *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A Zacutti* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli* — Trieste *L. Cappelli.* — Udine *Carducci.* — Venezia *S. Serafin.* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla* — Zara - *E. de Schönfeld* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nei Regi decreti-legge 10 luglio 1924, nn. 1142 e 1143, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 corr., concernenti la istituzione di due nuovi posti di Sottosegretario di Stato rispettivamente presso il Ministero delle comunicazioni e dell'economia nazionale, dopo le parole: « alla dipendenza del Ministro sono istituiti due nuovi posti di Sottosegretario di Stato », leggasi: « a decorrere dal 3 luglio 1924 », come è detto nei Regi decreti-legge originali e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1161.**

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1924, n. 1162.

Disposizioni concernenti i giudici aggiunti provenienti dagli ascoltanti, praticanti di diritto e candidati di avvocatura delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato il primo capoverso dell'art. 78 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921.

I giudici aggiunti, provenienti dagli ascoltanti, praticanti di diritto e candidati di avvocatura delle nuove Provincie, possono essere destinati anche nelle Preture, nei Tribunali e nelle Regie procure delle altre Provincie del Regno nei limiti dei posti vacanti, secondo le esigenze del servizio. Essi prendono posto nel ruolo generale dei giudici aggiunti in base alla data della loro nomina.

La nomina a giudice aggiunto di coloro che superarono l'esame speciale indetto con decreto del Ministro per la giustizia del 27 settembre 1923, ma non hanno ancora conseguito la promozione, avrà luogo prima della nomina a giudice aggiunto degli uditori giudiziari approvati nell'esame pratico indetto col successivo decreto Ministeriale del 7 febbraio 1924.

Gli ascoltanti e praticanti che conseguiranno l'approva-

zione nel nuovo esame speciale autorizzato dal Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 651, e bandito con decreto del Ministro per la giustizia del 3 giugno 1924, saranno nominati giudici aggiunti dopo gli uditori giudiziari di cui nel precedente comma.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 156. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1162**.

REGIO DECRETO 15 giugno 1924, n. **1160**.

Proroga del termine per l'esecuzione dei lavori della zona F del piano di risanamento della città di Napoli

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza in data 15 giugno 1923 del sindaco di Napoli, diretta ad ottenere una proroga di anni quattro al termine assegnato coi Regi decreti 5 luglio 1914, n. 785, e 6 gennaio 1921, n. 163, pel compimento delle espropriazioni e dei lavori occorrenti per l'apertura di nuove vie nella zona segnata con la lettera *F* del piano di risanamento della città di Napoli, compresa fra le vie Foria, Vico 1° Avvocata, Teatro S. Ferdinando e Pontenuovo;

Considerato che le condizioni edilizie della città non hanno consentito di procedere alle espropriazioni ed alle demolizioni necessarie, nel termine assegnato coi predetti Nostri decreti; e che, pertanto, si ravvisa opportuna la concessione della chiesta proroga;

Sentiti i pareri espressi dalla Commissione centrale consultiva pel risanamento della città di Napoli, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato, rispettivamente nelle adunanze del 22 dicembre 1923, del 27 febbraio 1924 e del 2 aprile 1924;

Veduta la legge 11 luglio 1913, n. 921;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine come sopra assegnato coi Nostri decreti 5 luglio 1914, n. 785 e 6 gennaio 1921, n. 163, è prorogato al 10 agosto 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 149. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 giugno 1924.

Scioglimento del Consiglio comunale di Idria (Udine).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 giugno 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Idria, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

Il mutato orientamento politico della maggioranza del corpo elettorale del comune di Idria, reso manifesto dal risultato delle ultime elezioni politiche, nelle quali ebbe la prevalenza il partito che in seno al Consiglio comunale costituiva la maggioranza, ha determinato una situazione di grave disagio per quella rappresentanza elettiva, il cui funzionamento, già irregolare per la resistenza opposta dall'Amministrazione ad uniformare la struttura della civica azienda agli ordinamenti amministrativi del Regno, è ormai pressochè paralizzato.

Oltre a ciò la vivacità dei contrasti fra i partiti, e la conseguente tensione degli animi costituiscono una permanente minaccia di turbamento della pubblica quiete, rendono necessarie continue ed eccezionali misure di polizia per prevenire possibili manifestazioni di violenza.

In tali condizioni, prevalenti motivi di ordine pubblico, oltre che la necessità di riorganizzazione della civica azienda, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Idria, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor gen. Carlo Castellazzi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 28 luglio al 3 agosto 1924 è stata fissata in L. 448 rappresentanti 100 dazio nominale e 348 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 171

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 26 luglio 1924.

	Media		Media
Parigi	117 92	Belgio	106 42
Londra	101 695	Olanda	8 86
Svizzera	425 36	Pesos oro	17 18
Spagna	309 40	Pesos carta	7 56
Berlino	—	New-York	23 127
Vienna	0 0327	Oro	446 24
Praga	68 87		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	65 04
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	97 27
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 34

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Giovinazzo	Bari	1	Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Toritto	Bari	1	Lunedì martedì, venerdì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Torrecuso	Benevento	1	Domenica di ogni settimana
Sant'Agata de' Goti	Benevento	1	Domenica di ogni settimana e giorni di mercato.
Villacidro	Cagliari	1	Lunedì e martedì dalle ore 10 alle 15.
Mignano	Cassino	1	Domenica dalle ore 10 alle 14.
Francavilla Marittima	Castrovillari	1	Sabato e domenica della 2ª e 4ª settimana di ciascun mese dalle ore 8 alle 13.
Acireale	Catania	1	Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre.
Catania	Catania	1	Lunedì martedì, mercoledì; domenica per turno, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre.
Santa Severina	Catanzaro	1	La 1ª e 3ª domenica di di ogni mese dalle ore 10 alle 15.
Alatri	Frosinone	1	Venerdì e domenica dalle ore 9 alle 14.
Ceccano	Frosinone	1	Mercoledì e domenica dalle ore 9 alle 14.
Caulonia	Gerace	1	Giovedì e venerdì dalle ore 8 alle 13 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 9 alle 14 dal 1° ottobre al 31 marzo.
Palizzi	Gerace	1	Domenica dalle ore 8 alle 13 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 9 alle 14 dal 1° ottobre al 31 marzo.
Casalanguida	Lanciano	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 13.
Volturino	Lucera	1	Domenica dalle ore 8 alle 13.
Montemilone	Melfi	1	Giovedì, domenica e gli altri giorni di festa locale dalle ore 13 alle 17.
Milazzo	Messina	1	Mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 16.
Roccalumera	Messina	1	Sabato dalle ore 8 alle 13.
Ragusa	Modica	1	Lunedì sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo, e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre.
Giugliano	Napoli	1	Giovedì e domenica di ogni settimana a turno dalle ore 9 alle 13.
Napoli	Napoli	1	Ogni giorno, meno i festivi, avvicendandosi in tre turni settimanali, in modo che ciascun notaro assista all'ufficio due giorni consecutivi per settimana dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Portici	Napoli	1	Giovedì e domenica di ogni settimana a turno dalle ore 9 alle 13.
Sant'Anastasia	Napoli	1	Domenica di ogni settimana dalle ore 9 alle 13.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Nicosia	Nicosia	1	Lunedì, giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre.
Vaglio di Basilicata	Potenza	1	Martedì e venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Amalfi	Salerno	1	Giovedì dalle ore 8 alle 11
Maiori	Salerno	1	Il 1° giovedì di ogni mese dalle ore 9 alle 14.
Siano	Salerno	1	Giovedì dalle 9 alle 12.
Tramonti	Salerno	1	La 1ª e 3ª domenica dalle 9 alle 12.
Aversa	S. Maria Capua Vetere	1	Martedì e mercoledì dalle ore 8 alle 13.
Casaluce	S. Maria Capua Vetere	1	Domenica dalle ore 9 alle 14.
Cicciano	S. Maria Capua Vetere	1	Giovedì e sabato dalle ore 9 alle 14.
S. Felice a Cancello	S. Maria Capua Vetere	1	Domenica dalle ore 9 alle 14.
Bonorva	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 12.
Pozzomaggiore	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12.
Alessandria della Rocca	Sciacca	1	Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 ed ogni domenica dalle ore 9 alle 14.
Rosolini	Siracusa	1	Martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre.

La domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 3 deve presentarsi al procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544 e dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2781) entro il termine di 40 giorni, successivi alla pubblicazione del presente avviso, sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della citata legge 16 febbraio 1913, corredati di doppio elenco in carta libera.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato dai Regi decreti sopra menzionati:

a) per i candidati notari:

1. Estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;
2. Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;
3. Certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;
4. Certificato generale del casellario;
5. Certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il Tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza e dal quale risulti se e quali procedimenti penali siano eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;
6. Diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;
7. Certificato d'iscrizione nel registro dei praticanti notari;
8. Certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;
9. Certificato dell'esame di idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante.

b) Per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1. Attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è iscritto nel ruolo dei notai esercenti nel distretto stesso, con l'indicazione della data di tale iscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;
2. Tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b)* e al numero 2 lettera *a)*.

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura, e legalizzati ai termini del R. decreto legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 della lettera *a)* debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata e in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, non sarà tenuto conto delle altre domande, anche in applicazione del divieto di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2019.

Per tutti i concorsi pubblicati nel presente bando, anche se per posti vacanti in distretti diversi, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile succitato, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784).

Si riporta qui appresso, per norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2230, riprodotto integralmente nell'art. 15 del R. decreto-legge del 27 maggio 1923, n. 1324:

« Finchè il numero dei notai in esercizio nel distretto di ciascun collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e, a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse »

Si avverte da ultimo che le domande di ammissione ai concorsi per la nomina ad uffici notarili debbono essere munite, sotto pena di decadenza della bolletta comprovante l'eseguito pagamento, entro il termine utile dei 40 giorni sopra accennato, in uno degli archivi notarili distrettuali o sussidiari, della tassa di concorso richiesta dall'art. 20 del R decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3138, e contenente l'indicazione del concorso o dei concorsi a cui si riferisce. Tale tassa è di L. 50 per coloro che prendono parte ad un solo concorso, e di L 30 per ciascun posto per quelli che prendono parte a più concorsi, contemporaneamente pubblicati col presente avviso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante. I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera, in cui sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Boselli Giuseppe, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.